



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**  
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DFP 0043723 P-4.17.1.7.1  
del 05/08/2011



**DIRETTIVA N. 11/2011**

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
*Segretariato Generale*  
Roma

**Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo**  
Loro sedi

**Al Consiglio di Stato**  
*Ufficio del Segretario Generale*  
Roma

**Alla Corte dei Conti**  
*Ufficio del Segretario Generale*  
Roma

**All'Avvocatura generale dello Stato**  
*Ufficio del Segretario Generale*  
Roma

**A tutte le Agenzie**  
Loro Sedi

**Agli Enti pubblici non economici** (tramite i Ministeri vigilanti)  
Loro Sedi

**Agli Enti pubblici** (ex art. 70 del D. Lgs. n. 165/01)  
Loro Sedi

**Agli Enti di ricerca**  
Loro Sedi

**e, p.c.:** **Al Ministero dell'economia e delle finanze**  
*Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP*  
Roma

**Oggetto:** Indirizzi sull'applicazione del D.P.C.M. 26 ottobre 2010. Disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia.

1	PREMESSA .....	2
2	ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE DI PRIMA FASCIA. SISTEMA BINARIO. ....	4
3	INCARICO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE.....	6
4	IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 26 OTTOBRE 2010 .....	7



5	AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE .....	8
6	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO .....	8
7	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI: A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO .....	11
8	CONCLUSIONI .....	12

## 1 Premessa

L'articolo 6 della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante "*Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ...*" definisce i principi ed i criteri di delega per la materia relativa alla dirigenza pubblica. Tra gli obiettivi contemplati rilevano quello di:

- rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza;
- affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente, come soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane.

Tra le misure contemplate dal legislatore per realizzare i predetti obiettivi vi è la previsione dell'accesso alla prima fascia dirigenziale anche mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali.

Il reclutamento di parte della dirigenza apicale mediante procedure concorsuali pubbliche concorre a rendere più imparziale l'azione amministrativa e a sottolineare la connotazione tecnica e professionale della gestione, a salvaguardia dell'autonomia delle scelte. Il raccordo con la sfera politica avviene mediante l'emanazione di indirizzi e direttive da parte del corrispondente vertice.

La novità dell'accesso alla dirigenza di livello generale mediante concorso pubblico riguarda solo una percentuale dei posti disponibili ed il legislatore riconosce la necessità di approntare misure volte a mettere gradualmente a regime il nuovo sistema con quello precedente. Tuttavia questa novità rappresenta un elemento di forte evoluzione del *management* amministrativo, del tutto in linea con l'azione propulsiva di modernizzazione ed innovazione degli apparati pubblici. Questi devono orientarsi nei fatti all'ampia nozione di *performance* (soprattutto organizzativa) che risponde ad una cultura di efficienza ed efficacia e tenere conto del fatto che gli



indicatori di misurazione dei servizi devono prendere a riferimento valori derivanti da *standard* definiti non solo a livello nazionale, ma anche sul piano internazionale.

L'apertura verso un confronto internazionale della pubblica amministrazione è confermata dalla previsione secondo cui il conferimento dell'incarico dirigenziale generale ai vincitori delle procedure selettive pubbliche deve essere subordinato al compimento di un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. Concepire l'obbligo di una formazione comparata del *manager* pubblico risponde ad un bisogno incompressibile di cambiamento e di maggiore competitività che deve accompagnarsi con la revisione dei processi interni di lavoro, decisi e gestiti dalla dirigenza, per finalizzarli all'innalzamento del livello dei servizi offerti all'utenza e realizzare una percezione esterna di miglioramento complessivo di tutta la *performance* organizzativa.

I principi ed i criteri di delega sopradescritti sono stati tradotti dal Governo nelle prescrizioni recate dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (da ora in poi solo articolo 28-*bis*) che è stato per l'appunto aggiunto dall'articolo 47 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15. Si riporta il testo di alcuni dei commi del predetto articolo che rilevano per gli argomenti trattati:

*"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.*

*2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.*



*3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.*

*4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso."*

## **2 Accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia. Sistema binario.**

Come prescritto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire l'eventuale specificità tecnica.

E' previsto il transito alla prima fascia del predetto ruolo da parte dei dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

Dalla disciplina dell'articolo 23 citato, nonché da quella generale sulla dirigenza contenuta nel capo II del Titolo II del decreto legislativo n. 165 del 2011, si evince la chiara distinzione tra qualifica di dirigente e incarico dirigenziale, con conseguente differenziazione della disciplina di accesso alla qualifica rispetto a quello di conferimento dell'incarico.



L'articolo 28-*bis* sancisce la regola che l'**accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia** si realizza attraverso un **sistema binario** che è il seguente:

- a) transito alla prima fascia (con conseguente acquisizione della qualifica) da parte dei dirigenti di seconda fascia incaricati dopo che per cinque anni abbiano ricoperto il relativo incarico, come prescritto dal citato articolo 23. Questa modalità di accesso è anche ricordata nell'*incipit* dell'articolo 28-*bis* che recita "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4," del decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui, appunto, il conferimento dell'incarico di prima fascia ai dirigenti di seconda fascia del ruolo di cui all'articolo 23 può avvenire in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione;
- b) acquisizione della qualifica, con iscrizione nella relativa articolazione del ruolo, a seguito dell'assunzione in esito al concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato dallo stesso articolo 28-*bis*.

La duplice modalità di accesso introdotta dalla riforma, necessitava di un'implementazione guidata e perciò la legge delega ha affidato al Governo il compito di:

1. definire una percentuale dei posti da destinare al reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
2. adottare le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente;
3. garantire l'immediata applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Per quanto riguarda il punto **1.**, l'articolo 28-*bis* ha provveduto direttamente a fissare la riserva al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni. Tale riserva è pari al **cinquanta per cento dei posti**, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati.

Per quanto riguarda i punti **2.** e **3.**, l'art. 28-*bis* ha provveduto parzialmente, rinviando per la disciplina di dettaglio ad atti secondari.

E' stata prevista, infatti, l'adozione di due **decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri** per definire, rispettivamente, i criteri generali:



- per il calcolo dei posti che si rendono disponibili e per la disciplina del concorso pubblico per titoli ed esami, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione (articolo 28-bis, comma 1);
- di accesso degli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 28-bis, comma 3).

Per un'esigenza di semplificazione ed attesa la sostanziale omogeneità della materia è stato adottato un unico dPCM, rispettando le procedure di adozione richieste dall'articolo 28-bis.

Si tratta del **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2010**, che reca la disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2011, n. 100 ed a cui si rinvia per ogni parte non trattata nella presente direttiva.

Il comma 6 dell'art. 28-bis ha poi delegato ad un regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella forma del **decreto del Presidente della Repubblica**, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, attualmente in corso di definizione, la disciplina delle modalità di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### **3 Incarico di funzione dirigenziale di livello generale**

Distinta dalla disciplina di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia, è quella di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, riconducibile all'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per cui il relativo incarico può essere conferito, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti:

1. a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23, in possesso della qualifica acquisita con le modalità di cui alle lettere **a)** e **b)** descritte nel paragrafo 2 (art. 19, comma 4), fermo restando che per il conferimento



- dell'incarico di dirigente di prima fascia con le modalità di cui alla lettera b) è necessario lo svolgimento del prescritto corso di formazione;
2. nella misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, come disposto dall'articolo 19, comma 4, a:
    - dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui al citato articolo 23;
    - persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6, dell'art. 19, mediante contratto a tempo determinato;
  3. entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia (art. 19, comma 5-bis), a:
    - dirigenti di prima fascia e di seconda fascia dei ruoli di cui all'articolo 23, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti;
    - dirigenti di prima e di seconda fascia non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

#### **4 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2010**

Come già detto nel paragrafo 2, il dPCM 26 ottobre 2010, recante *“Disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia”* si preoccupa di definire le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente e garantisce l'immediata applicazione della disciplina entro il primo biennio successivo alla entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. L'articolo 12 del dPCM 26 ottobre 2010, infatti, ha previsto che la riserva di posti per il concorso pubblico va calcolata tenendo conto dei posti di funzione dirigenziale di livello generale che si rendono disponibili già a decorrere dal **1° gennaio 2011**.

Nell'ambito del predetto decreto, questi importanti punti trovano attuazione secondo le modalità che si andranno ad illustrare. Anche gli indirizzi contenuti nella presente direttiva tengono conto dell'esigenza di assicurare l'applicazione della nuova



normativa senza incidere sul corretto funzionamento delle amministrazioni pubbliche, attesa la rilevanza istituzionale e funzionale delle figure dirigenziali interessate.

## **5 Amministrazioni destinatarie**

La disciplina sul reclutamento della dirigenza di prima fascia si applica alle amministrazioni pubbliche che la prevedono nel loro ordinamento. Ne sono destinatarie, coerentemente alla normativa contrattuale delle autonome aree dirigenziali previste per i comparti vigenti, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché le agenzie e gli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca, i cui regolamenti organizzativi, in conformità alla legge, prevedono specificamente funzioni dirigenziali di livello generale, con corrispondenti posti definiti in dotazione organica, compresi quelli di fuori ruolo.

Sono escluse dal novero le figure direzionali qualificate come organi nei rispettivi regolamenti o il cui rapporto di lavoro si configura di natura privatistica, ed in generale quelle che, come detto, non trovano un corrispondente riflesso nella dotazione organica dell'amministrazione.

Non rientrano, invece, nel conteggio delle disponibilità dei posti da destinare al concorso pubblico quelli di funzione relativi agli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Capi Dipartimento e Segretari generali). Ciò in ragione del carattere fiduciario del relativo incarico che, come previsto dall'articolo 19, comma 8, cessa decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

Sono escluse, altresì, le funzioni c.d. *régaliennes* ovvero quelle relative alle carriere e alla dirigenza di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 atteso l'ordinamento speciale che le caratterizza.

## **6 Programmazione del fabbisogno**

I posti di funzione dirigenziale di livello generale si collocano al vertice dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sono, di norma, istituiti per legge. Il regime del conferimento degli incarichi dirigenziali assicura la copertura degli stessi posti di funzione secondo le esigenze funzionali dell'amministrazione.



Il meccanismo di legge del conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia, illustrato nel precedente paragrafo 2, rimane perciò confermato nelle sue modalità, anche alla luce del nuovo articolo 28-bis. Tuttavia è necessario che le amministrazioni programmino con un congruo anticipo le procedure concorsuali per garantire una tempestiva copertura dei posti riservati al reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Lo stesso articolo 28-bis esordisce salvaguardando la disciplina di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Quest'aspetto risponde chiaramente all'esigenza di mettere a regime il nuovo sistema di reclutamento della dirigenza di prima fascia senza pregiudicare la normativa sul conferimento degli incarichi dirigenziali.

Al fine di evitare riflessi negativi sul corretto funzionamento delle amministrazioni, si forniscono alcune indicazioni utili per la redazione degli atti di programmazione per favorire la graduale applicazione delle nuove disposizioni.

Occorre prima di tutto richiamare l'articolo 2 del dPCM che stabilisce che il calcolo della percentuale del cinquanta per cento, da destinare al concorso pubblico a tempo indeterminato, si effettua in sede di programmazione triennale del fabbisogno tenendo conto del numero dei posti di funzione dirigenziale di livello generale che si rendono disponibili, entro il 31 dicembre di ogni anno, per cessazione dal servizio dei soggetti incaricati **con qualifica di dirigente di prima fascia** appartenenti ai ruoli dell'amministrazione.

In sostanza le amministrazioni **devono computare**, nel calcolo dei posti da riservare al concorso pubblico, solo quelli lasciati liberi da soggetti dei ruoli dell'amministrazione in possesso della **qualifica di dirigente di prima fascia** in quanto acquisita secondo le modalità descritte nel paragrafo 2.

**Non vanno calcolati**, perciò, i posti lasciati disponibili da dirigenti ancora in possesso della **qualifica di dirigente di seconda fascia** incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 oppure quelli conferiti ai sensi dello stesso articolo 19, commi 5 bis e 6. Questo criterio si concilia con l'esigenza rappresentata dal legislatore di non compromettere gli altri sistemi di copertura dei posti di funzione dirigenziale di livello generale riconducibili appunto alla disciplina di cui all'articolo 19 ripetutamente richiamato.

Si precisa, inoltre, che rispettando la legge delega che prevedeva l'applicazione della nuova disciplina entro il primo biennio successivo alla entrata in vigore del decreto



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

**DIRETTIVA N. 11/2011**

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'articolo 12 del dPCM 26 ottobre 2010 ha previsto, come già detto, che la riserva di posti per il concorso pubblico va calcolata tenendo conto di quelli di funzione di livello generale che si rendono disponibili a decorrere dal **1° gennaio 2011**.

Le amministrazioni, pertanto, laddove vi siano posti resisi vacanti anteriormente al 1° gennaio 2011 mantengono su quei posti il regime anteriore alla riforma, salvo volerli utilizzare a compensazione per realizzare l'obiettivo della riserva al concorso.

Il fatto di prendere a riferimento, ai fini del conteggio dei posti, quelli che si liberano in quanto occupati da dirigenti dei ruoli con qualifica di dirigente di prima fascia favorisce la compatibilità immediata tra le due diverse modalità di accesso alla prima fascia senza il rischio di creare sovrapposizioni.

Come recita sempre l'articolo 2 del dPCM, in sede di programmazione del fabbisogno, e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni definiscono, **su base previsionale triennale**, il numero dei posti di funzione dirigenziale di livello generale che si rendono disponibili, entro il 31 dicembre di ogni anno, per cessazione dal servizio dei soggetti incaricati con qualifica di dirigente di prima fascia appartenenti ai ruoli dell'amministrazione.

Il sistema di calcolo tiene conto di una visione temporale ricondotta al triennio, con possibilità di compensazione fra gli anni considerati che aiuta le amministrazioni in termini di flessibilità e di possibilità di portare a compimento le procedure concorsuali di reclutamento eventualmente avviate. E' importante anche tenere conto del fatto che i bandi di concorso possono riguardare posti che si rendono disponibili in anni diversi, come previsto dall'articolo 3 del dPCM 26 ottobre 2006 a cui si fa rinvio.

Per l'anno in corso la programmazione doveva essere presentata non oltre il 31 gennaio scorso. Atteso lo stato di avanzamento dell'anno 2011 il termine di presentazione è spostato al **31 ottobre 2011**.

Per la stessa ragione si ritiene possibile, in sede di prima applicazione, lasciare alle amministrazioni la facoltà di scegliere se sviluppare una **proiezione triennale 2011-2013** o, se preferita, una proiezione comprendente anche l'anno 2014 (**2011-2014**). In tale ultimo caso si confida nello spirito di collaborazione di codeste amministrazioni nell'anticipare al 31 ottobre c.a. i tempi previsti come limite massimo (per il triennio 2012-2014 il termine ultimo sarebbe il 31 gennaio 2012), al fine di favorire l'attuazione della nuova normativa.



Si richiama, al riguardo, l'articolo 11 del dPCM che disciplina il monitoraggio delle procedure a cura del Dipartimento della funzione pubblica mediante l'acquisizione annuale della programmazione triennale del fabbisogno delle singole amministrazioni, corredata delle informazioni dettagliate sulla tipologia e sul numero dei posti disponibili, al fine di rilevare i dati utili sul calcolo delle percentuali da riservare al concorso pubblico, sullo svolgimento delle procedure concorsuali, sul giusto raccordo delle diverse modalità di accesso alla dirigenza di prima fascia.

A tal fine si richiede a ciascuna amministrazione di predisporre una apposita relazione illustrativa che accompagni la compilazione dell'allegato "Modello art. 28-bis". Alla presente direttiva è, altresì, allegata una "Scheda tecnica" che fornisce indicazioni per la compilazione del predetto Modello e che riporta anche esempi di compilazione.

Si ribadisce che la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa allo Scrivente Dipartimento della funzione pubblica entro il **31 ottobre 2011**.

Non sono previsti dalla normativa vigente altri provvedimenti autorizzatori sia per poter bandire i concorsi, sia per procedere alle assunzioni in esito alle procedure.

Lo Scrivente Dipartimento valuterà la documentazione pervenuta da ciascuna amministrazione ed effettuerà osservazioni solo ove necessario.

## **7 Concorso pubblico per titoli ed esami: a tempo indeterminato e a tempo determinato**

*L'articolo 28-bis, comma 2, prevede poi che, "nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni."*

La disposizione richiamata fa chiaramente intendere che la regola generale del reclutamento in argomento è quella del **concorso pubblico, per titoli ed esami, a**



**tempo indeterminato**, nel limite del contingente previsto secondo le indicazioni di cui al paragrafo 6. Per il bando di concorso a tempo indeterminato non è necessario specificare i posti di funzione che si intendono ricoprire.

In sede di determinazione del fabbisogno, laddove le amministrazioni abbiano individuato, nell'ambito delle strutture dirigenziali di livello generale della rispettiva dotazione organica, singoli posti di funzione puntualmente definiti che richiedono una specifica e particolare esperienza e peculiare professionalità, possono provvedere alla relativa copertura *“previo esperimento di concorso pubblico, mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore ai tre anni, nel limite di un contingente non superiore alla metà dei posti da destinare al concorso pubblico”* da detrarre dalla disponibilità calcolata per quest'ultimo (art.5 del dPCM 26 ottobre 2010). Ne deriva che per il concorso a tempo determinato occorre indicare nel bando il posto che si intende ricoprire.

Nella relazione illustrativa della programmazione del fabbisogno, che le amministrazioni devono produrre, daranno adeguate informazioni sulle ragioni del concorso pubblico a tempo determinato.

## 8 Conclusioni

Il Dipartimento della funzione pubblica, su richiesta da parte delle amministrazioni interessate, promuove convenzioni per la gestione unificata dei concorsi, nonché iniziative per agevolare l'informatizzazione delle procedure concorsuali. Questa modalità di reclutamento può favorire una maggiore economicità nello svolgimento delle procedure.

Si raccomanda un **puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel dPCM 26 ottobre 2010** per quanto riguarda la predisposizione dei bandi di concorso, i requisiti di accesso e le modalità di svolgimento della procedura concorsuale. In particolare, al fine di evitare un utilizzo improprio delle graduatorie, il bando di concorso deve indicare se i posti disponibili si riferiscono ad un solo anno oppure ad un arco temporale maggiore. A tal proposito è necessario specificare:

- a) il periodo temporale, comunque non superiore al triennio, a cui si riferiscono i posti banditi;
- b) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria per la copertura dei posti banditi;
- c) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria per la copertura degli eventuali ulteriori posti che si rendono effettivamente disponibili, nel periodo temporale indicato nel bando, nel rispetto della percentuale del cinquanta per cento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

DIRETTIVA N. 11 /2011

In assenza di specifici criteri definiti nel bando la graduatoria perde di efficacia con l'assunzione dei vincitori corrispondenti al numero dei posti banditi.

Si rinvia, invece, all'articolo 5, comma 2, del dPCM per un uso corretto della graduatoria del concorso a tempo determinato.

Nella gestione delle procedure concorsuali le amministrazioni devono favorire la più ampia diffusione delle procedure informatiche e la piena applicazione della normativa sulla posta elettronica certificata, rammentando anche quanto indicato nella circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 12/2010, riguardante modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni, nonché chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC.

Non si tralascia di ricordare che l'articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 47, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 stabilisce che *"Le istanze ... inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione ... sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*.

Devono essere rispettati, altresì, gli adempimenti connessi con l'articolo 54 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 in materia di *"Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni"*.

Si confida nella corretta applicazione delle indicazioni fornite.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
E L'INNOVAZIONE  
Renato Brunetta

**PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO**  
**POSTI DA DESTINARE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA**  
**DI DIRIGENTE DI PRIMA FASCIA.**  
 (articolo 28-bis del decreto legislativo 165 del 2001)

AMMINISTRAZIONE \_\_\_\_\_

Nominativo \_\_\_\_\_ N. telefono \_\_\_\_\_ N. fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**PROSPETTO A**

Situazione delle funzioni dirigenziali generali e cessazioni previste negli anni 2011-2014											
Funzione dirigenziale generale	Posto di funzione	Incarichi di funzione dirigenziale di livello generale conferiti					Cessazioni dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia				
		Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 2° fascia art. 19, comma 4	Art. 19, c. 6	Art. 19, c. 5-bis	Interim	Totale	2011	2012	2013	2014
Segretario generale/capo dipartimento		non si conteggia					non si conteggia				
direzione generale 1.....							0				0
direzione generale 2.....							0				0
direzione generale 3.....							0				0
direzione generale 4.....							0				0
direzione generale 5.....							0				0
direzione generale 6.....							0				0
direzione generale 7.....							0				0
direzione generale 8.....							0				0
direzione generale 9.....							0				0
direzione generale 10.....							0				0
direzione generale 11.....							0				0
direzione generale 12.....							0				0
direzione generale n.....							0				0
incarico di consulenza .....							0				0
.....							0				0
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a) Totale cessazioni negli anni 2011-2014 a):</b>											<b>0</b>

<b>b) 50% di a) :</b>	<b>0</b>	
<b>c) Posti da riservare al concorso pubblico negli anni 2011-2014 (=b arrotondato):</b>	<b>0</b>	(per l'arrotondamento vedi l'art. - 10 del DPCM 26/10/2010)

<b>d) POSTI DA RISERVARE AL CONCORSO PUBBLICO A TEMPO DETERMINATO (50% DEI POSTI A TEMPO INDETERMINATO -ART. 5 DPCM 26/10/2001- DA DETRARRE ALLA DISPONIBILITA' PER IL TEMPO INDETERMINATO SE UTILIZZATI) ( d)=50% di b):</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

**Scheda tecnica**

**Compilare con i dati richiesti**

AMMINISTRAZIONE \_\_\_\_\_

Nominativo \_\_\_\_\_ N. telefono \_\_\_\_\_ N. fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**PROSPETTO A**

Situazione delle funzioni dirigenziali generali e cessazioni previste negli anni 2011-2014														
Funzione dirigenziale generale	Posto di funzione	Incarichi di funzione dirigenziale di livello generale conferiti						Cessazioni dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia						
		Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 2° fascia art. 19, comma 4	Art. 19, c. 6	Art. 19, c. 5-bis	Interim	Totale	2011	2012	2013	2014	Totale cessazioni anni 2011 - 2014		
Segretario generale/capo dipartimento	3	non si conteggia								non si conteggia				
Direz gen personale	1	1					1	1				1		
direz. Gen. Sviluppo	1		1				1					0		
Direz gen informatica	1		1				1				1	1		
Direz generale servizi	1	1					1					1		
Direz gen qualità	1		1				1			1		0		
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>Totale cessazioni negli anni 2011-2014 a):</b>				<b>3</b>		

<b>b) 50% di a) :</b>	<b>1,5</b>
<b>c) Posti da riservare al concorso pubblico negli anni 2011-2014 (=b arrotondato):</b>	<b>2</b> <small>(per l'arrotondamento vedi l'art.- 10 del DPCM 26/10/2010)</small>

<b>d) POSTI DA RISERVARE AL CONCORSO PUBBLICO A TEMPO DETERMINATO (50% DEI POSTI A TEMPO INDETERMINATO -ART. 5 DPCM 26/10/2001- DA DETRARRE ALLA DISPONIBILITA' PER IL TEMPO INDETERMINATO SE UTILIZZATI) ( d)=50% di b):</b>	<b>0,75</b>
---	-------------

Sezione "Prospetto A"

Nella prima colonna occorre elencare tutti i posti di funzione dirigenziale di prima fascia risultanti dall'assetto organizzativo, compresi gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La seconda colonna è solo come contatore dei posti in organico.

Le colonne successive concernenti gli incarichi di funzione, vanno compilate in ragione del soggetto che ricopre l'incarico e della tipologia, inserendo il numero (ovviamente 1) in corrispondenza della colonna utile.

Nella parte relativa alle cessazioni occorre compilare la cella dei posti che si rendono disponibili, in relazione alle previsioni di cessazione che ciascuna amministrazione deve fare.

Non si computano i posti ricoperti dai capi dipartimenti o dal segretario generale.

Nella riga b) si riporta il numero di posti che nel periodo di riferimento vanno destinati al concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di indire singoli concorsi per ogni posto oppure un concorso unico.

Nell'esempio si precisa che il direttore generale di informatica nel 2011 è ancora di seconda fascia. Nel 2014 si computa in quanto nel frattempo ha maturato i requisiti per la prima fascia.

Nella relazione illustrativa si darà conto di come verranno coperti i posti di anno in anno, ferma restando la disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali, considerando che l'amministrazione può decidere di coprire il posto da riservare al concorso con una rotazione di incarico, con un interim oppure attribuendolo secondo le altre modalità soltanto se nell'arco temporale di riferimento può recuperare per cessazione un altro posto.

I concorsi devono essere banditi in tempo utile per la copertura dei posti.

Le amministrazioni nel redigere la relazione illustrativa dovranno fornire le informazioni desumibili dal prospetto B.

Scheda tecnica

PROSPETTO B

Ipotesi di copertura dei posti di funzione dirigenziale generale tenuto conto anche delle cessazioni di dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia

Funzione dirigenziale generale da conferire	ANNO 2011								
	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 2° fascia art. 19, comma 4	Art. 19, c. 6	Art. 19, c. 5-bis	Interim	concorso pubblico (tempo indeterminato) e)	Data presumibile bando	Data presumibile assunzione	Totale
direzione generale 1...									0
direzione generale 2...									0
direzione generale 3...									0
direzione generale n....									0
<b>TOTALE ANNO 2011</b>	0	0	0	0	0	0			0

Funzione dirigenziale generale da conferire	ANNO 2012								
	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 2° fascia art. 19, comma 4	Art. 19, c. 6	Art. 19, c. 5-bis	Interim	concorso pubblico (tempo indeterminato) f)	Data presumibile bando	Data presumibile assunzione	Totale
direzione generale 1...									0
direzione generale 2...									0
direzione generale 3...									0
direzione generale n....									0
<b>TOTALE ANNO 2012</b>	0	0	0	0	0	0			0

Funzione dirigenziale generale da conferire	ANNO 2013								
	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 2° fascia art. 19, comma 4	Art. 19, c. 6	Art. 19, c. 5-bis	Interim	concorso pubblico (tempo indeterminato) g)	Data presumibile bando	Data presumibile assunzione	Totale
direzione generale 1...									0
direzione generale 2...									0
direzione generale 3...									0
direzione generale n....									0
<b>TOTALE ANNO 2013</b>	0	0	0	0	0	0			0

Funzione dirigenziale generale da conferire	ANNO 2014								
	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 2° fascia art. 19, comma 4	Art. 19, c. 6	Art. 19, c. 5-bis	Interim	concorso pubblico (tempo indeterminato) h)	Data presumibile bando	Data presumibile assunzione	Totale
direzione generale 1...									0
direzione generale 2...									0
direzione generale 3...									0
direzione generale n....									0
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	0	0	0	0	0	0			0

Funzioni dirigenziale generale da conferire	RIEPILOGO ANNI 2011 - 2014						
	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 2° fascia art. 19, comma 4	Art. 19, c. 6	Art. 19, c. 5-bis	Interim	concorso pubblico (tempo indeterminato) i)	Totale
	0	0	0	0	0	0	0

l) POSTI DA RISERVARE AL CONCORSO PUBBLICO NEGLI ANNI 2011-2014 (l=c del Prospetto A):	0
m) POSTI RISERVATI AL CONCORSO PUBBLICO NEGLI ANNI 2011-2014 (m=i) che devono coincidere con l):	0